



Verbale di deliberazione n. 79 del Commissario

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.– Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **12:15** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallegalli, il Commissario Attilio Comai, nominato, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020, e prorogato con deliberazione n. 606 di data 16.04.2021, esecutiva

provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Reggente dott.ssa Sara Rossini.

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.– Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2021-2023.

IL COMMISSARIO

Il presente provvedimento viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e prorogato con deliberazione n. 606 di data 16.04.2021, esecutive, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Comunità.

Premesso che:

- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.
- la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 18/2015 prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14 che prescrive che, a decorrere dal 2017 gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l'art. 175, comma 8, del Decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Considerato che il Rendiconto 2020 della Comunità della Valle dei Laghi è stato approvato con deliberazione n. 61 dd. 20.05.2021, immediatamente eseguibile.

Richiamate:

- la deliberazione n. 52 dd. 30.12.2020, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione n. 53 dd. 30.12.2020, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 18 dd. 17.02.2021, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che con nota dd. 21 giugno 2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possono far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale, in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

Rilevato peraltro che, sulla base delle variazioni apportate alle previsioni delle entrate correnti di competenza, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in bilancio è stato diminuito di un importo pari ad euro 1,67 nel 2021, ad euro 1,68 nel 2022 e ad euro 1,69 nel 2023, mentre non risulta necessario procedere ad integrare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Preso atto che è stata compiuta la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario di data 22 giugno 2021 con cui si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, così come stabiliti dall'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle informazioni formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175, comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., così come specificate nella relazione predisposta dal Servizio Finanziario di data 22 giugno 2021

Preso atto in particolare che nel 2021 i dati complessivi di bilancio passano da euro 17.938.017,29 (preventivo prima della variazione) ad euro 18.319.182,25 (preventivo dopo la variazione), registrando pertanto una crescita misurata in valori assoluti pari ad euro 381.164,96 (e misurata in valori percentuali pari a + 2,13%);

Rilevato in particolare che nel 2021, sulla sezione corrente di bilancio è stata applicata una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile 2020 per un importo pari a euro € 873.114,89 che deriva da:

- euro 11.324,37 avanzo accantonato
- euro 72.325,56 avanzo vincolato per il progetto “abitare sociale”
- euro 39.464,96 avanzo vincolato alla Commissione Culturale
- euro € 740.000,00 avanzo vincolato derivante da trasferimenti per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 34/2020 e s.m.;

Rilevato inoltre che nel 2021, sulla parte straordinaria, è stata applicata una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile 2020 per un importo pari a euro € 591.643,18 che deriva da:

- euro 285.000,00 avanzo vincolato istruzione:
- euro 306.643,18 avanzo libero;

Preso atto che nel 2022 i dati complessivi di bilancio passano da euro 13.295.575,00 (preventivo prima della variazione) ad euro 13.345.563,32 (preventivo dopo la variazione), registrando pertanto una crescita misurata in valori assoluti pari ad euro 49.988,32 (e misurata in valori percentuali pari a + 0,38%);

Preso atto infine che nel 2023 i dati complessivi di bilancio passano da euro 13.296.365,00 (preventivo prima della variazione) ad euro 13.346.353,31 (preventivo dopo la variazione), registrando pertanto un aumento misurato in valori assoluti pari ad euro 49.988,31 (e misurata in valori percentuali pari a + 0,38%);

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 01.07.2021 assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. C16-0003940 previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b), del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii. e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli impegni e agli accertamenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del

Trentino”.

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che “*in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.*”

Considerato che la competenza ad adottare il presente provvedimento è del Consiglio della Comunità.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16.10.2020, avente ad oggetto “*Art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6: nomina dei commissari nelle Comunità*” e n. 606 di data 16 aprile 2021, avente ad oggetto: “*Art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6: proroga nomina dei commissari nelle Comunità*”, esecutive, ove, fra l’altro, viene effettuata e prorogata la nomina del Commissario della Comunità della Valle dei Laghi dando atto che lo stesso provvederà “*all’amministrazione dell’ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità previste dalla legge e dallo statuto dell’ente*”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del C.E.L ex L.R. n. 2 dd. 03/05/2018 e dell’art. 200, comma 1 del C.E.L. ex L.R. n. 2 dd. 03/05/2018, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria.

D E L I B E R A

1. Di dare atto allo stato odierno, sulla base delle informazioni in possesso, del permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio indicate al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati:
 - allegato 1) prospetto degli equilibri economico-finanziario cui all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
 - allegato 2) quadro generale riassuntivo (equilibri di cassa);
 - allegato 3A) prospetto controllo della gestione dei residui attivi;
 - allegato 3B) prospetto controllo della gestione dei residui passivi.
2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs 267/2000.
3. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
 - Allegato 4A - Variazione entrata pluriennale
 - Allegato 4B – Variazione spesa pluriennale.
4. Di prendere atto che a seguito dell’operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 presenta le seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2021	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	17.938.017,29	381.164,96	18.319.182,25
SPESA	17.938.017,29	381.164,96	18.319.182,25

ESERCIZIO 2022	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	13.295.575,00	49.988,32	13.345.563,32
SPESA	13.295.575,00	49.988,32	13.345.563,32

ESERCIZIO 2023	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	13.296.365,00	49.988,31	13.346.353,31
SPESA	13.296.365,00	49.988,31	13.346.353,31

5. Di prendere atto che il programma triennale delle opere pubbliche contenuto nel DUP 2021 – 2023 non subisce variazioni.
6. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2021–2023.
7. Di dare atto che con successivo provvedimento il Comitato Esecutivo della Comunità effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2021-2023, se e in quanto necessarie.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni esposte in premessa.
9. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Commissario della Comunità ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi

Allegati:

- allegato 1) - Prospetto degli equilibri economico-finanziario cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
- allegato 2) - Quadro generale riassuntivo (equilibri di cassa);
- allegato 3A) - Prospetto controllo della gestione dei residui attivi;
- allegato 3B) - Prospetto controllo della gestione dei residui passivi
- Allegato 4A - Variazione entrata pluriennale
- Allegato 4B – Variazione spesa pluriennale
- Allegato 5 – Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario <i>Attilio Comai</i>		il Segretario Generale Reggente <i>dott.ssa Sara Rossini</i>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.